



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il *codice dell'ordinamento militare*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*;
- Vista** la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2002), e, in particolare, l'articolo 18, nella parte in cui prevede per le amministrazioni la possibilità di costituire organismi di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione esclusiva di proprio personale;
- Visto** il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in particolare, l'articolo 29, concernente il contenimento della spesa per commissioni, comitati e altri organismi;
- Visto** il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 68, in materia di *"Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture"*;
- Visto** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, nella parte in cui è stabilito che: *"Omissis, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ..."*;
- Visto** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 5, comma 9, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, laddove si prevede, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il divieto di attribuire incarichi retribuiti di studio o consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- Visto** che nella seduta del 30 giugno 2021 le Commissioni riunite II Giustizia e IV Difesa della Camera dei Deputati hanno deliberato il testo base recante *"Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare"* e hanno fissato il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti per le ore 16.00 del 21 luglio 2021;



- Considerato** che il testo base adottato presenta, *prima facie*, diversi profili che necessitano di mirati approfondimenti tecnici, laddove:
- prevede quale *reato militare* pressoché qualunque violazione della legge penale se commessa, seppur a certe condizioni, da un appartenente alle Forze armate;
 - determina un ampliamento considerevole degli ambiti di intervento propri della giurisdizione penale militare - anche in tempo di pace - fino a determinare l'insufficienza delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie in atto disponibili a legislazione vigente;
 - può risultare potenzialmente incoerente con il principio di ragionevolezza e con la lettura che la Corte Costituzionale ha nel tempo consolidato in materia di rapporto tra la giurisdizione penale ordinaria e giurisdizione penale militare alla luce dell'articolo 103 della Costituzione;
 - può avere riflessi sull'efficienza e financo sullo stesso ruolo della giurisdizione penale militare nel rapporto con quella ordinaria, nonché, potenzialmente, anche sul delicatissimo tema *del riparto di giurisdizione*;
- Ravvisata** la improcrastinabile necessità di condurre uno studio approfondito di tutte le citate questioni da parte di una Commissione di studio formata da professionisti di comprovata e spiccata professionalità e competenza negli specifici settori penalistico e costituzionale, con l'espressa finalità, previa verifica anche degli emendamenti parlamentari, di produrre adeguate formulazioni emendative da veicolare in Parlamento, in grado, da un canto di valorizzare e facilitare il conseguimento degli obiettivi generali della riforma e, dall'altro, di salvaguardare il ruolo prezioso della giurisdizione penale militare, anche dal punto di vista costituzionale del rapporto con la giurisdizione ordinaria alla luce dell'articolo 103 della Costituzione, nonché di tracciare criteri univoci, definiti e coerenti in materia di riparto di giurisdizione;
- Acquisita** la disponibilità degli interessati;

DECRETA:

ART. 1

(Nomina di una Commissione di studio e di approfondimento per la riforma del Codice penale militare di pace)

1. Presso il Ministero della difesa, è istituita una "*Commissione di studio e approfondimento per la riforma del Codice penale militare di pace*", di seguito denominata "*Commissione*", incaricata di svolgere le seguenti funzioni e attività:
- a) individuare i riflessi teorico-pratici sul ruolo, sul funzionamento e sulla concreta sostenibilità per la giurisdizione penale militare nella sua attuale conformazione, delle "*Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare*" recate dal testo base adottato dalle Commissioni II Giustizia e IV Difesa della Camera dei Deputati nella seduta del 30 giugno 2021 e dai relativi emendamenti parlamentari, tenute anche presenti, in particolare, le risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) redigere, assicurando l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo nonché, ove necessario, il rispetto dell'articolo 2267, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 citato in premessa, le formulazioni emendative da veicolare in Parlamento, volte a:

- valorizzare e facilitare il conseguimento degli obiettivi generali della riforma;
- salvaguardare il ruolo della giurisdizione penale militare, anche e soprattutto dal punto di vista della coerenza costituzionale del rapporto con la giurisdizione ordinaria alla luce dell'articolo 103 della Costituzione e delle consolidate indicazioni al riguardo formulate dalla Corte Costituzionale;
- tracciare criteri univoci e coerenti con i caratteri di specialità della giurisdizione penale militare, in materia di riparto di giurisdizione;
- curare le attività di coordinamento formale e sostanziale con le disposizioni vigenti e la verifica e l'adeguamento dei rinvii normativi interni ed esterni rispetto all'ordinamento militare;
- individuare le disposizioni da abrogare in via espressa al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina;
- verifica tecnica della coerenza di eventuali regimi transitori nonché delle disposizioni di coordinamento e finali;
- predisporre le note tecniche, giuridiche, di coordinamento e di merito, riferite a ciascuna disposizione elaborata, preordinate alla compilazione delle relazioni di accompagnamento dei testi emendativi, comprese, eventualmente, quelle di carattere finanziario, da avviare all'*iter* di approvazione nelle competenti sedi istituzionali.

2. La Commissione di cui al comma 1, tenute anche presenti le complessità dell'incarico e delle funzioni ad esso connesse dura in carica sei mesi prorogabili una sola volta, con apposito provvedimento ministeriale espresso e motivato.

ART. 2

(Composizione e funzioni)

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è così composta:

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------|
| - Presidente di Sezione del Consiglio di Stato | Dr. Michele CORRADINO | Presidente; |
| - Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma | Dr.ssa Bernadette NICOTRA | Membro; |
| - Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione | Dr. Maurizio BLOCK | Membro; |
| - Professore ordinario | Avv. Francesco Saverio BERTOLINI | Membro; |
| - Professore ordinario | Avv. Antonino GULLO | Membro; |
| - Capo Ufficio Legislativo del Ministero della difesa | Gen. D. Salvatore LUONGO | Membro; |
| - Capo IV Reparto Ufficio Legislativo del Ministero della difesa | Dr.ssa Maria DE PAOLIS | Segretario. |

2. Il Presidente della Commissione ha il compito di:

- convocare e presiedere le sedute della Commissione e dirigerne i lavori;

- revisionare i testi delle elaborazioni effettuate collegialmente ovvero ad opera dei singoli membri in modo da assicurare l'omogeneità concettuale e linguistica delle formulazioni normative e delle relative relazioni di accompagnamento;
- coordinare gli emendamenti con l'articolato base nelle aree di intervento.

3. Per il corretto, completo e tempestivo espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché per l'esecuzione di tutte le attività ad esse strumentali, anche di eventuale collegamento con gli elementi di organizzazione interni al Dicastero, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, il quale, al riguardo, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura le attività di supporto tecnico e fornisce, all'occorrenza, i locali per riunioni tecniche e sedute.

4. Il segretario della Commissione, individuato tra il personale di livello dirigenziale dell'Ufficio legislativo con specifiche competenze e capacità giuridiche e tecnico-legislative in materia, ha il compito di redigere l'ordine del giorno delle sedute secondo le indicazioni del presidente, verbalizzare le riunioni e assistere il Presidente nell'assolvimento dei propri compiti.

ART. 3

(Partecipazione onorifica di Presidente e membri e rimborso delle spese sostenute e documentate)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato in premessa, la partecipazione del Presidente e dei membri alla Commissione di cui al presente decreto, è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e comprovate, nel rispetto della normativa vigente. Ai medesimi Presidente e membri non sono corrisposti gettoni di presenza con riferimento alle sedute della Commissione.

Roma, - 9 SET 2021

IL MINISTRO
u. e. m.

